



**C.I.F.A. ONLUS - CENTRO INTERNAZIONALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA**  
**Organizzazione Non Governativa**

Ente morale - D.M. 8\8\1996 - O.N.L.U.S. D.L. 460\1997

Organizzazione di volontariato legge 266\1991

Ente autorizzato legge 31/12/98 n°476

**REGOLAMENTO INTERNO**

**A - NORME GENERALI PER GLI ASSOCIATI**

**Art. 1.**

L'Associazione al CIFA Onlus (di seguito Ente) si ottiene previa domanda e versamento della quota associativa e esplicita accettazione delle norme statutarie e del Regolamento interno.

Annualmente, il Consiglio Direttivo, sulla base delle spese consuntive dell'esercizio precedente, determina le quote di concorso al rimborso delle spese per l'assistenza fornita alle coppie che devono ancora perfezionare l'Adozione, secondo il principio della mutualità.

**Art. 2.**

I soci sono ordinari od onorari.

Questi ultimi, che non hanno diritto di voto, vengono nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 3.**

La quota associativa va' versata annualmente. Quella versata nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre ha valore anche per l'anno successivo.

I rinnovi devono essere versati dai soci entro la fine del mese di Febbraio.

**Art. 4.**

Entro la data dell'assemblea, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti per morosità i soci che non abbiano effettuato il rinnovo.

Fino a che la morosità non viene dichiarata, il socio rimane in carica con tale qualifica, ma non ha diritto di voto in Assemblea.

**Art. 5.**

Il Consiglio Direttivo determina le quote di iscrizione e le somme di cui all'articolo 1 comma 2.

Tali decisioni devono essere ratificate dall'assemblea.

**Art. 6.**

Ogni socio all'atto dell'iscrizione è tenuto a leggere e sottoscrivere il presente Regolamento.

**Art. 7.**

In caso di controversie l'associato dovrà rivolgersi al Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 26 dello Statuto.

Il sottoscritto ----- nato a ----- il -----  
dichiara di aderire all'Ente e di avere letto lo Statuto e il Regolamento e di aderire appieno a  
tali documenti.

Firma-----

Data-----

## **B - NORME CONTRATTUALI**

### **ART.1 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

L'assistenza dell'Ente, nella sua veste di ente autorizzato, nell'espletamento della procedura adottiva, si ottiene previo conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 31 della legge 476/98.

I coniugi al momento del conferimento dell'incarico, leggono ed accettano esplicitamente di rispettare le norme dello Statuto dell'Ente e del presente Regolamento.

Con la sottoscrizione dichiarano di essere consapevoli che l'associazione osserverà scrupolosamente il Regolamento durante tutta la sua attività di ente autorizzato e le accettano come parte integrante del mandato.

### **ART.2 - NATURA DELL'INCARICO**

L'Ente, in ottemperanza agli ideali ed alle motivazioni che hanno reso possibile la sua formazione, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nello Statuto, si adopera per fornire aiuto e sostegno alle coppie affinché sia loro possibile giungere all'Adozione di un minore straniero, segnalato in stato d'abbandono, in modo corretto e responsabile nel rispetto delle normative vigenti. Con il conferimento dell'incarico l'Associazione si impegna a svolgere tutti i compiti previsti dall'art. 31 comma 1,2,3 della Legge 476 del 31\12\1998.

La coppia è consapevole che non esiste nessun impegno di tipo contrattuale tra loro e l'Ente inteso a garantire il compimento dell'adozione. La coppia è consapevole che i tempi medi consuntivi indicati dall'Ente nelle proprie pubblicazioni hanno carattere puramente indicativo, hanno valore per i casi già terminati e non per quelli futuri e sono determinati dalle situazioni di abbandono che vengono segnalate dai vari paesi all'Ente stesso. Pertanto la richiesta della coppia, associata o meno, fatta all'Ente va' intesa come loro dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore, secondo le prescrizioni indicate sul decreto di idoneità da loro consegnato, se e quando questo verrà segnalato dalle autorità straniere competenti conformemente allo spirito della Convenzione de L'Aja.

### **ART.3 - RECESSO O DISMISSIONE DELL'INCARICO**

#### **1) Costo generale dell'Ente in Italia**

I coniugi sono consapevoli ed informati che, in caso di recesso prima della proposta di abbinamento, l'Ente tratterrà, dalle somme versate quale acconto sulle spese di gestione (Conferimento d'Incarico-Costo Generale dell'Ente in Italia, punto a.1), una percentuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, comunque mai inferiore al 10% di tale acconto a copertura dei costi di apertura pratica ed una ulteriore somma pari al 30% del medesimo acconto per ogni anno solare, o parte di esso, in cui la coppia è rimasta in gestione.

In caso il recesso della coppia avvenga successivamente alla proposta di abbinamento, pertanto successivamente al versamento del saldo delle spese di gestione Italia (Conferimento d'Incarico-Costo Generale dell'Ente in Italia, punto a.2), l'Ente trattiene la totalità degli importi versati (punti a.1 – a.2).

La quota per l'assistenza post-adottiva (Conferimento d'Incarico-Costo Generale dell'Ente in Italia, punto a.3), versata dalla coppia contestualmente al saldo delle spese di gestione, verrà restituita.

#### **2) Costo della procedura estera**

E' comunque sempre dovuto all'Ente, oltre a quanto sopra descritto, il saldo delle spese sostenute dall'Ente stesso o dal suo corrispondente e dai suoi collaboratori all'estero sino al momento della cessazione dell'incarico, ivi comprese le spese per la chiusura della procedura all'estero (quali, a solo titolo di esempio: spese di traduzioni, apertura dossiers, legalizzazione dei documenti, mantenimento del minore, istanza ritiro domanda, ecc.).

Il tutto potrà anche essere espresso sotto forma di percentuale in misura non inferiore al 5% del costo totale della procedura estera nel Paese di destinazione, così come indicato sul Sito dell'Ente alla data di cessazione del rapporto.

In caso il recesso della coppia avvenga successivamente all'accettazione della proposta d'abbinamento, l'Ente trattiene l'intera quota della procedura estera nel Paese di destinazione, così come indicato sul Sito dell'Ente alla data di cessazione del rapporto.

L'Ente può recedere dall'incarico quando nel corso del rapporto emergano fatti di tale gravità da poter configurare motivo di revoca del decreto d'idoneità, ovvero intervengano importanti modifiche della situazione familiare quale emerge dalla relazione dei servizi sociali allegata al decreto di idoneità (quali, a solo titolo di esempio, la nascita di nuovi figli, altre adozioni anche nazionali, separazione di fatto dei coniugi, situazioni di fatto o di diritto che impediscano la convivenza dei coniugi, condanna, rinvio a giudizio o apertura di procedimenti penali per reati contro le persone o la famiglia a carico di uno dei coniugi...).

Il recesso da parte dell'Ente potrà avvenire anche a fronte di gravi difficoltà di relazione tra la coppia e l'Ente, ovvero per il venir meno della fiducia reciproca, o ancora per il palesarsi di comportamenti tenuti dalla coppia che possano influire sul regolare andamento della pratica all'estero (quali, a titolo di solo esempio: contatti diretti non autorizzati con realtà estere legate all'adozione, inerzia grave nel produrre i documenti richiesti...).

#### **ART. 4 - IMPEGNO POST ADOTTIVO**

I coniugi sono consapevoli che l'Ente si è impegnato a fornire relazioni sullo stato dell'adozione al paese di origine del minore adottato.

Pertanto essi si impegnano a fornire all'Ente, secondo i modi ed i tempi previsti dalle normative straniere, successivamente all'Adozione, tutte le informazioni utili alla stesura delle relazioni che l'Ente stesso è tenuta ad inviare ciclicamente alle competenti Autorità del Paese di provenienza del minore adottato e, quando richiesto, a recarsi presso una sede dell'Ente stesso per i colloqui con il funzionario o il professionista all'uopo incaricato.

I costi inerenti la eventuale redazione, la traduzione e l'invio delle relazioni post adottive sono comunicati al momento dell'incarico.

#### **ART. 5 - REGISTRAZIONE DEI MINORI PRESSO I CONSOLATI ESTERI**

I coniugi si impegnano ad effettuare, per i Paesi che lo richiedono, la registrazione dei minori adottati presso il consolato estero di competenza in Italia entro i termini e secondo le indicazioni dell'Ente.

#### **ART. 6 - CAMBIO DEL PAESE DI ADOZIONE**

Qualora per cause di forza maggiore si verificasse l'interruzione della pratica adottiva nel Paese precedentemente indicato alla coppia (per la chiusura alle Adozioni internazionali, lo scoppio di una guerra, problematiche o tensioni diplomatiche, modifica di normative nazionali o internazionali di riferimento o quant'altro renda impossibile il prosieguo dell'adozione nel paese) l'Ente si riserva di fornire alla coppia una possibile alternativa nell'ambito dei Paesi per i quali ha l'autorizzazione.

I costi sino ad allora sostenuti dall'Ente restano a carico della coppia che dovrà esplicitamente firmare una adesione alla nuova proposta adottiva.

#### **ART.7 - PERCORSO FORMATIVO**

I corsi di formazione ed orientamento proposti dall'Ente hanno frequenza obbligatoria per ogni coppia che voglia conferire il mandato all'Ente stesso.

Detti corsi hanno il compito di fornire, attraverso la testimonianza di esperienze precedenti e l'intervento di specialisti, una conoscenza più ampia ed approfondita dei numerosi problemi che caratterizzano l'adozione internazionale nelle tre fasi che la compongono:

- la fase istruttoria che precede l'Adozione;
- la fase di permanenza all'estero della coppia e l'incontro con il bambino;
- la fase del rientro a casa, con particolare attenzione alle problematiche dell'inserimento del minore nelle istituzioni di riferimento

(scuola, asilo, rete amicale e familiare...).

L'intero iter adottivo che la coppia percorre all'interno dell'Ente deve essere caratterizzato, tra l'altro, dalla presenza di entrambi i coniugi in ogni fase ed in ogni circostanza di incontro indicati dall'Ente stesso.

#### **ART.8 - SERVIZI DI ASSISTENZA**

L'Ente assicura, durante la permanenza della coppia all'estero, controllo ed assistenza sul compimento dell'Adozione, esclusivamente attraverso i propri corrispondenti o referenti.

L'Ente, pur sostenendo, se richiesto, la coppia nelle incombenze di carattere logistico (quali organizzazione del viaggio, reperimento dell'alloggio, eventuale reperimento del vitto, reperimento dei mezzi di trasporto interni al paese ove avviene l'adozione ed eventuale accompagnamento della coppia), non è una agenzia di viaggi (alla quale la coppia può sempre riferirsi) e non assume alcuna responsabilità sulla qualità del servizio reso da terzi.

L'Ente assicura la presenza dei propri incaricati nei momenti istituzionalmente indispensabili per il regolare svolgimento della procedura adottiva oltre al disbrigo delle pratiche giudiziario-amministrative inerenti l'adozione necessarie nel Paese.

#### **ART.9 - CORRISPONDENTI ESTERI**

Nell'espletamento delle attività di aiuto e di supporto alla coppia, l'Ente può avvalersi di Corrispondenti o referenti locali. Essi sono responsabili in prima persona delle azioni compiute che esulino dalle deleghe o dagli incarichi conferiti col mandato.

La responsabilità del rapporto con altre Associazioni, Istituzioni e, o Referenti stranieri compete unicamente all'Ente, pertanto è fatto divieto assoluto alla coppia di avere contatti non autorizzati previamente dall'Ente stesso, con le sopraccitate figure.

Tutti i rapporti di collaborazione o di aiuto che esulino il mandato e che sono instaurati direttamente dalla coppia, non obbligano in alcun caso l'Ente e sono pagati e gestiti direttamente dalla coppia stessa.

#### **ART.10 - RISCHIO SANITARIO**

L'Ente non può esaudire richieste di informazione documentate che esulino da quelle fornite dalle autorità dei Paesi d'origine del minore.

Le coppie che conferiscono il mandato all'Ente sono stati informati e sono quindi consapevoli che lo stesso Ente non ha notizie sullo stato di salute del minore che è in corso di adozione eccettuate quelle desumibili dalla documentazione che la coppia stessa riceve. Non è quindi possibile, per l'Ente, diagnosticare patologie che non siano descritte nella cartella sanitaria del minore e non comunicate dall'autorità al momento dell'abbinamento o prima dell'emissione del provvedimento adottivo.

#### **ART.11 - DIVERSITA' ETNICHE**

L'Adozione internazionale è caratterizzata dall'accoglienza di un bambino che vive in uno stato di necessità perchè abbandonato. L'Ente ha quale scopo quello di aiutare questi bambini a congiungersi a una coppia di genitori adeguati alle loro necessità.

La coppia che conferisce il mandato all'Ente non può condizionarlo a richieste che riguardino le caratteristiche etniche o somatiche del minore da adottare. Qualora richieste in tal senso sopraggiungano successivamente al conferimento del mandato l'Ente intende come immediatamente cessato il rapporto fiduciario e procede alla remissione del mandato, comunicando le motivazioni alla autorità di controllo.

#### **ART.12 - RIFIUTO DI ABBINAMENTO**

Qualora la coppia rifiutasse la proposta di abbinamento, anche durante la permanenza all'estero, il Presidente dell'Ente esaminerà la motivazione con criterio di urgenza, trasmetterà l'informazione alla Commissione per le adozioni internazionali, riservandosi la possibilità di dismettere l'incarico conferito.

In questo caso sarà dovuto all'Ente quanto di competenza, come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento

L'Ente non considera motivo valido di rifiuto l'età del minore se questa è nei limiti prescritti dal decreto di idoneità.

#### **ART.13 - I COSTI DELL'ADOZIONE**

##### **COSTI DELL'ENTE**

Il Consiglio Direttivo definisce i costi che la coppia dovrà rimborsare all'Ente in ordine al mandato adottivo.

Tali costi devono essere comunicati alla coppia all'atto del conferimento dell'incarico.

Le variazioni degli stessi vengono ratificati dall'Assemblea generale dei soci e comunicate alle autorità di controllo.

Le coppie che hanno conferito l'incarico all'Ente si impegnano a sostenere il costo dell'intera procedura firmando le documentazioni nelle quali sono indicate le cifre da corrispondere.

Il costo della procedura è composto da:

##### **a) costo generale dell'ente in Italia**

L'importo è riportato sul conferimento d'incarico come pure la modalità del versamento e delle eventuali restituzioni.

##### **b) costo della Procedura estera**

La procedura estera comprende le traduzioni, le legalizzazioni, le tasse, l'eventuale interprete, l'eventuale accompagnatore, il rappresentante dell'Ente, le eventuali spese legali, il mantenimento del minore nell'istituto, le donazioni istituzionali. Per ogni Paese le modalità di versamento sono indicate in un documento consegnato unitamente all'elenco dei documenti da presentare all'estero. Il costo all'estero può subire variazioni dovute alla modifica delle procedure all'estero o al sopravvenire di problematiche processuali o nuovi e imprevedibili spese procedurali. In tale caso l'Ente comunica immediatamente tali nuove spese impreviste alla coppia con una raccomandata.

##### **c) costo dell'assistenza post adozione**

L'importo comprende l'assistenza per i primi 3 anni dopo l'adozione, impegnandosi l'Ente a realizzare nel triennio n° 6 incontri con professionisti interni e a realizzare tutti i reports richiesti dalle Autorità del Paese di provenienza dei minori.

I costi per gli eventuali reports, ove richiesto per un periodo superiore ai 3 anni, saranno richiesti di volta in volta.

I costi sopradescritti sono riportati per dovere di trasparenza sul sito dell'Ente.

Il costo dei viaggi e dei trasporti nel Paese in cui avverrà l'Adozione, come quello del soggiorno all'estero saranno regolati direttamente dalla coppia ai vari fornitori dei servizi

I mandanti dispensano l'Ente CIFA ONLUS dall'obbligo di rendiconto, secondo quanto previsto dall'art. 1713 del Codice Civile, stante la complessità delle variabili di processo, che si svolge in gran parte all'estero.

#### **ART. 14 -NORME COMPORTAMENTALI**

Le norme etico comportamentali che vengono illustrate ad ogni coppia durante i corsi di formazione, sono il frutto di anni di esperienza dell'Ente.

Esse sono finalizzate al compimento dell'adozione del minore straniero e tengono conto dell'interesse superiore del bambino.

Tra l'altro e a solo titolo di esempio si ricorda che l'Ente non intende entrare nelle dinamiche tendenti a ridurre, attraverso solleciti dei propri rappresentanti alle istituzioni estere ed alla Commissione Italiana, la durata dei soggiorni all'estero che sono determinati da procedure interne allo Stato straniero e da tempi tecnici di allestimento delle documentazioni. L'Ente garantisce esclusivamente il compimento degli atti facenti parte dei propri compiti con la dovuta diligenza.

Il rispetto puntuale di tale norma garantisce:

- una buona capacità operativa dell'Ente;
- la possibilità per altre coppie di fruire nuovamente dei servizi adottivi;
- rapporti equilibrati e consolidati con Associazioni, Istituzioni, Tribunali, Consolati, persone ed uffici coinvolti nel processo adottivo.

Si evidenzia pertanto come la coppia che accetta di adottare attraverso l'Ente, condividendone pienamente gli ideali proposti, non possa e non debba contravvenire a tali norme ed indicazioni.

#### **ART. 15 - RAPPORTI CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE**

E' fatto divieto assoluto, per un dovuto rispetto alla normativa vigente e per un corretto inserimento del minore adottato, di mantenere qualsiasi rapporto con la famiglia, in senso allargato, di origine, ancorché finalizzato ad aiuti umanitari. Tali aiuti possono essere erogati attraverso i progetti di Cooperazione dell'Ente intrapresi nel Paese del minore.

#### **ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI**

I coniugi manifestano espressamente, ai sensi di legge e dei regolamenti emessi dal garante della Privacy, il loro consenso al trattamento ed al trasferimento dentro e fuori il territorio nazionale dei dati che li riguardano da parte dell'Ente.

L'Ente comunicherà tali dati ai soggetti, italiani e stranieri, coinvolti nelle procedure per i fini strettamente necessari all'Adozione e, resi anonimi, per i fini di statistiche. Potrà altresì utilizzarli per il mantenimento di indirizzi utilizzabili per iniziative legate al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE**

I membri della coppia firmatari del conferimento d'incarico, in caso di controversia, dichiarano di accettare la competenza esclusiva del foro di Torino.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme previste dal Codice Civile per i mandati onerosi.

I sottoscritti

Marito: \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

Moglie \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

e residenti a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

dopo avere letto quanto sopra ed avere ottenuto i chiarimenti richiesti, dichiarano di avere compreso quanto sopra e di aderire al Regolamento in ogni Clausola.

FIRMA DEGLI ASSOCIATI/UTENTI PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_

Esplicitamente dichiarano di avere letto e di sottoscrivere i sopraportati articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del Regolamento.

FIRMA DEGLI ASSOCIATI/UTENTI PER ACCETTAZIONE

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_